



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI	Presidente f.f. (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Rocca Santa Maria (TE)**.

- visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 123/2020/PRSE con la quale si prendeva atto del mancato invio del questionario al rendiconto 2018, invitando l'Organo di revisione alla redazione dello stesso entro 20 giorni;

preso atto che il questionario è stato inviato ed acquisito con protocollo n. 3455 del 30 giugno 2020;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 24 luglio 2020, n. 33, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di **Rocca Santa Maria (TE)** – comune con 529 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 30 giugno 2020, prot. 3455.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente delibera n. 122/2020/PRSE.

Giova ricordare che con la suddetta deliberazione, questa Sezione ha sottoposto al controllo le annualità 2015, 2016 e 2017 nonché il riaccertamento straordinario dei residui, pertanto, molte criticità ivi rilevate sono presenti anche nell'annualità 2018.

Con comunicazione inviata al Responsabile del Servizio finanziario in data 7 maggio 2020, prot. n. 2882, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti dei rendiconti 2015, 2016, 2017 che di riflesso hanno interessato anche il rendiconto 2018.

Con nota trasmessa in data 11 maggio 2020 ed acquisita con protocollo n. 2918, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di **Rocca Santa Maria**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, presenta un equilibrio di parte corrente pari ad euro 65.939.

	2018
Equilibrio di parte corrente	65.939
Equilibrio di parte capitale	- 41.713

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP

Il Comune non ha ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha registrato un fondo di cassa positivo pari ad euro 529.085 con una quantificazione della cassa vincolata pari ad euro 425.488, importo – quest'ultimo – comunicato dall'Ente. Tale valore, infatti, non è presente né nella relazione al rendiconto né nel questionario, ma esclusivamente nell'appendice di quest'ultimo dedicata agli Enti colpiti dal Sisma del 2016.

La quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Tale aspetto assume particolare importanza per gli enti che, come il Comune di Rocca Santa Maria, gestiscono trasferimenti per gli eventi sismici.

La Sezione osserva che l'Ente chiude l'esercizio analizzato con un disavanzo di amministrazione dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione. Si osserva, anche nell'esercizio 2018, il regolare recupero della quota annua del ripiano trentennale del disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario.

Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad euro 153.249 con un disavanzo di euro 326.653 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 98.599, al fondo per anticipazione di liquidità per euro 375.639, al fondo contenzioso un importo esiguo di euro 3.000, all'indennità di fine mandato per euro 2.664.

	2018
Risultato di amministrazione	153.249
Fondo crediti di dubbia esigibilità	98.599
Fondo Anticipazione Liquidità	375.639
Fondo Contenzioso	3.000
Fondo indennità fine mandato Sindaco	2.664
Avanzo di Amministrazione	-362.653

Fonte: Elaborazione della sezione su Relazione dell'Organo di revisione

Alla luce del quadro sopra riportato e tenuto conto che gli accantonamenti sono sostanzialmente simili a quelli effettuati nel rendiconto 2017, si raccomanda nuovamente all'Ente il rafforzamento delle azioni intraprese per il recupero del disavanzo di cui al riaccertamento straordinario e la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa nonché del fondo contenzioso per evitare di incorrere in debiti inattesi per sentenze giudiziali negative.

3. Per quanto concerne l'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2018 si è registrato il valore di 112,53 giorni in ulteriore peggioramento rispetto agli esercizi passati che, pur migliorando leggermente nell'esercizio 2019 (88,23 giorni, dato comunicato dall'Ente), supera abbondantemente il limite di legge. Al riguardo si richiama, integralmente, quanto già osservato con deliberazione n. 122/2020/PRSE ribadendo l'importanza che siano rispettati gli indirizzi euro – unitari in materia di pagamento nei termini delle obbligazioni passive.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi all'esercizio analizzato, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità:

- mancato vincolo nel risultato di amministrazione delle somme relative all'accordo decentrato integrativo in quanto non sottoscritto entro il 31 dicembre 2018;
- mancata attivazione del recupero di evasione tributaria (pag. 30 del questionario);
- parziale compilazione della tabella relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio (per IMU/TASI e TARSU/TIA/TARI/TARES vengono riportati importi pari a zero nonostante la presenza, in base ai dati BDAP, di residui nel titolo 1);
- mancata restituzione dell'anticipazione di Tesoreria, con conseguente iscrizione del residuo passivo, come indicato a pagina 7 del questionario. Tale informazione appare incongruente sia con altre parti del questionario (nello specifico tabella 5, pag. 27), sia con la relazione al rendiconto (pag. 4) nonché con i dati estrapolati da BDAP, in cui non emerge il ricorso a tale anticipazione.

Si rileva, poi, che il Comune di Rocca Santa Maria non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018, così come stabilito

dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, ma dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 risultano pari a zero.

Il Comune ha dichiarato di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Nel ricordare l'importanza dell'adozione di un apposito regolamento in materia, si richiamano i rilievi di cui alla precedente deliberazione n. 122/2020/PRSE.

Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 23 novembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017. Le partecipazioni dirette risultano essere: Montagne Teramane e Ambienta: con quota di partecipazione del 0,77%; Ruzzo Reti: con quota di partecipazione del 2,27%; Gran Sasso LAGA – società consortile S.r.l.: con quota di partecipazione del 4,50%.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, per l'effetto

DISPONE

- che l'Ente ponga in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del pluriennale vincolato nonché degli altri fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- che l'Ente, per quanto concerne la tempestività dei pagamenti, rientri nei termini stabiliti dalla legge, adottando misure volte alla riorganizzazione complessiva degli uffici e delle procedure amministrative al fine di rafforzarne la capacità;
- che l'Ente rispetti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;
- che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del TUEL.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Copia della presente deliberazione sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ROCCA SANTA MARIA (TE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020

Il Presidente f.f. ed estensore

F.to Marco VILLANI

Depositata in Segreteria il 27 luglio 2020

per il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

(Lorella Giammaria)

F.to Silvia Calzetta